

### Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## Il giudicato si interpreta con l'art. 12 preleggi

Poiché il giudicato è assimilabile agli elementi normativi, la Corte di Cassazione è tenuta a procedere all'interpretazione diretta dello stesso ed all'esame degli atti, e l'esegesi, che "si risolve nella ricerca del significato oggettivo della regola o del comando, di cui il provvedimento è portatore, e non in quella dei contenuti di una statuizione di volontà, va condotta in applicazione dei canoni ermeneutici di cui all'art. 12 preleggi e non dei criteri esegetici dettati, per i negozi, dagli artt. 1362 e seguenti c.c.", fermo restando che l'interpretazione deve essere compiuta valorizzando il tenore dell'intero provvedimento e, ove necessario, anche gli atti infraprocessuali, utilizzabili questi ultimi per l'enucleazione della ratio e della mens acti, in esso obiettivo non diversamente dai lavori preparatori dai quali è consentito desumere la ratio legis.

## Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 18.01.2024, n. 1943

...omissis...

La questione del giudicato esterno era stata, peraltro, oggetto di specifica devoluzione ed era entrata a far parte del thema decidendum sicché ben poteva il giudice d'appello respingere il motivo di gravame valorizzando, sempre per ritenere formato il giudicato,

un'argomentazione diversa da quella sviluppata nella sentenza impugnata (Cass. 13 agosto 2021, n.22880).

2.3. A dette considerazioni si deve aggiungere che la censura si fonda su una lettura parziale delle decisioni assunte, rispettivamente, dal Tribunale e dalla Corte d'Appello di Lecce perché, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, entrambe le decisioni hanno rimarcato il carattere consequenziale della deliberazione del 2004 rispetto alla determinazione del 2003 di indizione di una procedura concorsuale, e da ciò hanno tratto la conseguenza che la questione fosse già ricompresa nel thema decidendum dei precedenti giudizi. La pronuncia della Corte d'Appello, pur aggiungendo ulteriori argomentazioni, non differisce, quanto all'effettiva ratio decidendi, da quella del Tribunale, sicché manifestamente infondata e la denuncia di violazione, in appello, del principio del contraddittorio.

3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e dell'art. 2909 cod. civ.

Deduce che indipendentemente dalla nullità processuale, esposta con il motivo che precede se il Collegio giudicante avesse concesso termini a difesa, certamente non avrebbe fondato la decisione sulla ragione sopra indicata ed argomenta sull'effettivo contenuto delle precedenti pronunce che, a suo dire, non avrebbero affrontato la questione dibattuta in questa sede.

4. Il motivo è infondato per le stesse ragioni illustrate con riguardo al motivo che precede.

5. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 2938 e 2946 cod. civ. nonché la nullità della sentenza ai sensi degli artt. 112 e 113 cod. proc. civ.

Sostiene, in modo piuttosto confuso, che non era stata sollevata dalla Provincia alcuna eccezione di prescrizione e che, in ogni caso, la Corte territoriale aveva evidenziato che la prescrizione era stata interrotta dai vari tentativi di conciliazione per poi erroneamente rilevare che la questione della legittimità della delibera del 2004 poteva essere già posta nei precedenti giudizi.

Deduce la nullità della sentenza anche per la circostanza che il Giudice ".....non può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti...", nonché per il fatto che allo stesso Giudice è vietato, in forza del principio di cui all'art. 112, cod. proc. civ., porre a base della decisione fatti che, "...ancorché rinvenibili all'esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale e allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti ..." (cfr. Cass. 17 dicembre 2019, n. 33407).

6. Anche tale motivo non merita accoglimento.

Innanzitutto, il rilievo è carente di pertinenza al decisum nella parte in cui fa riferimento alla prescrizione del diritto, perché la Corte d'appello non ha ritenuto che il diritto fosse prescritto, ma ha condiviso la pronuncia di prime cure quanto alla ritenuta preclusione derivante dal precedente giudicato che, notoriamente, è rilevabile d'ufficio senza che rilevi la distinzione tra giudicato interno ed esterno (v. ex multis Cass. 27 luglio 2016, n. 15627; Cass. 3 aprile 2017, n. 8607; Cass., Sez. Un., 16 giugno 2006, n. 13916).

Inoltre, come già evidenziato, non vi è stata alcuna pronuncia d'ufficio al di fuori delle questioni poste dalle parti. Ai fini della decisione sull'eccezione di giudicato sollevata dalla Provincia di Lecce era centrale valutare se le precedenti pronunce definitive avessero o meno ricompreso anche l'esame della delibera n. 299 del 2004 che, secondo la prospettazione del ricorrente, giustificava la proposizione di un giudizio ex novo.

7. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione di legge e/o falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ.

Ribadisce che ciò su cui si è formato il giudicato sostanziale in Cass. 5588/2009, nonché in Cass. 979/2016, ma anche nella sentenza del Consiglio di Stato n. 4736/2012 è stato il fatto che nei precedenti giudizi la Provincia di Lecce aveva espressamente manifestato la volontà di non avvalersi dell'istituto dello scorrimento della graduatoria ad opera della "indizione di un nuovo concorso ma anche dal conferimento di incarichi a termine e dalla utilizzazione di personale interno (decisione questa cui è stato attribuito l'effetto di rendere 'inoperante' l'istituto dello scorrimento - v. Cass. 6-3-2009 n. 5588 in motivazione) ..." (cfr. Cass., Sez. Un., 29 novembre 2013, n. 26774), a differenza, invece, di quanto chiesto in questo giudizio nel quale si fa leva su una diversa volontà manifestata dalla Provincia di Lecce, con la delibera n. 299 del 2004, con la quale era stato espressamente "reso operante" l'istituto dello scorrimento della graduatoria.

Sostiene in sintesi che i precedenti giudizi definiti dalle pronunce di questa Corte e del Consiglio di Stato avevano riguardato la posizione di interesse legittimo a che l'amministrazione ricorresse allo scorrimento della graduatoria anziché all'indizione di una nuova procedura concorsuale o a forme diverse di reclutamento, mentre in questo caso era stato fatto valere il diritto soggettivo allo scorrimento della graduatoria più risalente nel tempo, sorto nel momento in cui l'amministrazione, appunto nel 2004, aveva deciso di ricorrere allo scorrimento ed aveva individuato il destinatario dell'assunzione nell'idoneo collocatosi in posizione utile nella graduatoria del 2003.

8. Il motivo è infondato.

Non è vero che la domanda di cui al presente giudizio, fondata sulla delibera n. 299 del 2004 che aveva disposto lo scorrimento della graduatoria, fosse diversa da quella di cui ai giudizi precedenti.

Anche in tali giudizi il Pa.Or. aveva prospettato il suo diritto ad essere assunto quale dirigente, in forza dello scorrimento della graduatoria del 1999, ancora valida ed efficace, essendosi nel frattempo rese disponibili altre posizioni dirigenziali.

Nello specifico, la Corte territoriale ha affermato che anche la delibera n. 299 del 2004 era entrata nella complessiva valutazione dei giudizi ormai coperti da giudicato e detta affermazione va condivisa perché fondata su una corretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali.

In premessa va ribadito l'orientamento secondo cui, poiché il giudicato è assimilabile agli elementi normativi, la Corte di Cassazione è tenuta a procedere all'interpretazione diretta dello stesso ed all'esame degli atti, e l'esegesi, che "si risolve nella ricerca del significato oggettivo della regola o del comando, di cui il provvedimento è portatore, e non in quella dei contenuti di una statuizione di volontà, va condotta in applicazione dei canoni ermeneutici di cui all'art. 12 preleggi e non dei criteri esegetici dettati, per i negozi, dagli artt. 1362 e seguenti c.c.", fermo restando che l'interpretazione deve essere compiuta valorizzando il tenore dell'intero provvedimento e, ove necessario, anche gli atti infraprocessuali, "utilizzabili questi ultimi per l'enucleazione della ratio e

della mens acti, in esso obiettivo (cfr. Cass., Sez. Un., nn. 13916/2006; 24664/2007) non diversamente dai lavori preparatori dai quali è consentito desumere la ratio legis" (v. Cass., Sez. Un., n. 11508/2008).

Emerge dagli atti che la delibera n. 299 del 2004 e lo scorrimento con la stessa disposto (che, si ribadisce, non aveva portato alla configurazione in capo al Pa.Or. di un diritto soggettivo ricollegabile a tale scorrimento) aveva formato oggetto dei motivi del ricorso per cassazione (primo e secondo) definito con sentenza di questa Corte n. 979/2016.

Il fatto che in sede di detta decisione il Giudice di legittimità abbia ritenuto nuova la questione, perché non risultava come e quando la stessa fosse stata proposta nei precedenti giudizi di merito, non esclude la legittimità della ricostruzione della Corte territoriale, che ha invece rimarcato come la delibera in questione fosse già entrata nel giudizio di merito (sentenza impugnata pag. 12).

La dichiarazione di inammissibilità pronunciata da questa Corte, infatti, e derivata dalle modalità di formulazione del motivo e non ha implicato alcuna statuizione sulla effettiva novità o meno della questione medesima, in quanto l'esame si è arrestato al riscontro della carenza del requisito di specificità imposto dall'art. 366 n. 6 cod. proc. civ.

Peraltro, dalla stessa sentenza di questa Corte n. 979/2016 si rileva che: "in ogni caso per quanto già detto la questione del diritto del Pa.Or. di giovare della graduatoria del 1999 e quindi del consequenziale scorrimento di questa è stato escluso da questa Corte con la già citata decisione del 1999; accertamento che copre logicamente tutti i concorsi e le graduatorie utilizzate nel tempo dalla Provincia. In ordine alla delibera n. 299/2004 peraltro sussiste il giudicato amministrativo, anche in ordine al supposto danno, avendo (pag. 10 della sentenza impugnata) il C.D.S. osservato che "le contestazioni alla delibera erano tardive. Le doglianze circa le pretese violazioni dei principi di correttezza e buona fede appaiono non solo generiche ma anche infondate e tardive posto che i Giudici ordinari ed amministrativi hanno stabilito che non vi era alcun diritto allo scorrimento della graduatoria del 1999", il che conferma che sulla deliberazione del 2004 si erano pronunciati tanto questa Corte di legittimità quanto il Consiglio di Stato.

Si rileva, poi, dalla sentenza di questa Corte n. 10633/2017 cit. resa in sede di ricorso per revocazione avverso la sentenza della Cassazione n. 979/2016 cit. che "il Pa.Or. propose, allora, il 13.8.2009 un nuovo ricorso, sempre per ottenere l'accertamento del diritto ad essere assunto quale dirigente nonché la condanna della Provincia di L al risarcimento dei danni subiti, e in quella sede domando la declaratoria di nullità della delibera dirigenziale n. 1737 del 2003 di indizione di un nuovo concorso, perché la stessa non era stata preceduta dalla necessaria procedura di mobilità ex art. 34 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001. Le nomine effettuate con la delibera n. 299 dell'11 maggio 2004 erano anch'esse nulle e conseguentemente andava dichiarato il suo diritto all'assunzione, attesa la perdurante validità della precedente graduatoria".

Questo passaggio e gli stessi motivi di ricorso per cassazione del giudizio poi oggetto di revocazione sono ulteriormente significativi del fatto che la questione dello scorrimento disposto con la delibera n. 299 del 2004 era stata già posta (anche se i rilievi formulati in sede di legittimità riguardo ad essa - come evidenziato da Cass. n. 10633/2017 cit. - non erano stati formulati nel rispetto dei canoni di specificità ed autosufficienza richiesti per il giudizio di cassazione).

Del resto, il principio secondo il quale il giudicato copre il dedotto ed il deducibile ed impedisce alla parte di agire nuovamente in giudizio vale anche nell'ipotesi in cui una precedente decisione tra le stesse parti dia atto che su un determinato tema è caduto il giudicato.

Nella fattispecie, il Consiglio di Stato nella già citata sentenza n. 4736/2012, alle pagg. 12 e 13, si è proprio pronunciato in tal senso evidenziando che: "Il Giudice civile era stato edotto anche della deliberazione della Giunta provinciale n. 299 del 2004 (che aveva disposto la copertura di un ulteriore posto dirigenziale sulla base della nuova graduatoria) quantomeno in sede di appello (pag. 6 della sentenza della Corte leccese)" ed ancora che: "Quanto precede conferma la sovrapposibilità dei due contenziosi a confronto".

9. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 63, commi 1 e 4, del D.Lgs. n. 165/2001, dell'art. 91, comma 4, D.Lgs. 267/2000 ed ancora degli artt. 1175 e 1375 cod. civ.

Critica la sentenza per non aver esaminato la censura con la quale era stato dedotto che la Provincia di L, con la delibera dell'11 maggio 2004, aveva violato le norme denunciate in rubrica. Sostiene che se la Corte di Appello si fosse pronunciata in merito, certamente avrebbe accolto il gravame.

10. Il motivo è manifestamente infondato.

Non si è in presenza di un'omessa pronuncia, tra l'altro non dedotta nel rispetto dei requisiti formali richiesti da Cass., Sez. Un., n. 17931/2013, perché la Corte territoriale ha correttamente ritenuto assorbente la formazione del giudicato esterno, preclusiva di ogni altra indagine sulla fondatezza o meno della pretesa, per il principio, già ricordato, secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile.

11. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ.

Deduce che se il Collegio Giudicante si fosse pronunciato avrebbe certamente accolto il gravame, atteso che codesta Corte Suprema, con il suo consolidato ed uniforme insegnamento, afferma che una graduatoria cronologicamente antecedente, ancora valida e vigente, deve prevalere su quella più recente allorché la P.A. decida di ricorrere all'istituto dello scorrimento della graduatoria, come si è verificato nel caso di specie.

12. Il motivo è infondato per le stesse ragioni di cui ai motivi che precedono.

Va, in ogni caso, sottolineato, quanto alla questione dello scorrimento della graduatoria, che ove sia stato indetto un nuovo concorso per la copertura di una determinata posizione, la graduatoria non ha più alcuna efficacia, avendo la PA già esercitato la discrezionalità alla medesima riservata riguardo alle modalità di tale copertura.

Come evidenziato da questa Corte nella decisione n. 5588/2009 (che ha riguardato proprio il Pa.Or.) in tema di scorrimento e con riguardo alla perdurante efficacia di una graduatoria, l'operatività dell'istituto presuppone necessariamente una decisione dell'amministrazione di coprire il posto utilizzando una determinata graduatoria rimasta efficace. In tal modo la PA resta esentata dall'obbligo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 97 Cost., comma 3, di bandire un nuovo concorso (si deve trattare di posti, sulla base delle disposizioni normative invocate dal ricorrente, non solo vacanti, ma

anche disponibili, e tali diventano per effetto di apposita determinazione dell'amministrazione). La decisione, quindi, una volta assunta, risulta equiparabile all'espletamento di tutte le fasi di una procedura concorsuale, con l'identificazione degli ulteriori vincitori (Cass., Sez. Un., 29 settembre 2003, n. 14529; Cass. 5 marzo 2003, n. 3252). Quando, però, la PA abbia valutato di indire un nuovo concorso pur in presenza di una precedente graduatoria ancora efficace, e detta scelta non sia stata censurata o sia stata ritenuta legittima, non può più discutersi di efficacia perdurante della graduatoria medesima, ormai superata.

L'orientamento sul quale il ricorrente fa leva, espresso da questa Corte è prima ancora dalla giurisprudenza amministrativa, è riferibile a fattispecie non assimilabili a quella che qui viene in rilievo, ossia alle ipotesi in cui la contemporanea vigenza di più graduatorie sia conseguenza o di vicende interessanti l'organizzazione dell'amministrazione pubblica, quali sono gli accorpamenti dei Ministeri o la fusione di più enti in un unico soggetto, ovvero dell'espletamento contestuale di più procedure, come può accadere qualora il nuovo concorso venga bandito in pendenza delle operazioni di altra procedura concorsuale non ancora conclusa.

13. Con il settimo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 96 cod. proc. civ. nonché omesso esame su un punto decisivo.

Deduce che la Corte territoriale, aderendo alla domanda di condanna della Provincia di L, ha solo argomentato la sussistenza dei "danni" subiti ma degli stessi non vi è "prova" alcuna, per cui errata è stata la decisione impugnata nell'aver ritenuto sussistente la responsabilità aggravata ex art 96, comma 1, cod. proc. civ., senza che fosse allegato ovvero riscontrato l'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave. Assume che il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario e richiama Cass., 4 novembre 2005, n. 21393; Cass. 30 luglio 2010, n. 17902 nonché Cass. 13 settembre 2019, n. 22951 ed ancora, quanto alla allegazione e prova, Cass. 30 novembre 2022, n. 35225.

14. Anche tale motivo non può trovare accoglimento perché la censura, tutta incentrata sull'insussistenza dei requisiti richiesti dal primo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., si fonda su una lettura non corretta della decisione impugnata.

La Corte territoriale, infatti, pur indicando nell'incipit del punto 3 l'art. 96, comma 1, cod. proc. civ., ha poi argomentato sulla sussistenza di un abuso del processo ed ha pronunciato la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ., richiamando giurisprudenza di questa Corte che a detta diversa ipotesi si riferisce.

Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che la condanna ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, cod. proc. civ., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (Cass. 21 novembre 2017, n. 27623; Cass. 4 agosto 2021, n. 22208; Cass. 15 febbraio 2021, n. n. 3830; Cass. 24 settembre 2020, n. 2018; Cass. 18 novembre 2019, n. 29812).

Non ha, pertanto, pregio quanto argomentato dal ricorrente in merito all'insussistenza dell'elemento soggettivo della malafede o della colpa grave: questa Corte ha messo in evidenza l'obiettivo di deterrenza perseguito dal comma 3 dell'art. 96 cod. proc. civ.: il rafforzamento della repressione dell'abuso del processo si è manifestato nella scelta

legislativa di sopprimere l'elemento soggettivo della fattispecie. Il giudice, nell'applicare l'art. 96, comma 3, cod. proc. civ., non è più tenuto a svolgere complessi - quanto delicati - apprezzamenti sulla colposità e negligenza della condotta della parte e del suo difensore. Egli, invece, deve limitarsi a valutare "oggettivamente" la sussistenza di un "abuso del processo", quale emerge dagli atti processuali e dal loro contenuto.

Nel caso di specie, innanzitutto la condotta oggettivamente valutabile rilevata come abusiva dalla Corte distrettuale riguarda fatti incontrovertibili relativi all'introduzione del presente giudizio dopo altri due introdotti dinanzi al giudice ordinario, entrambi caratterizzati da tre gradi di giudizio ed il secondo anche da due ricorsi per revocazione (della sentenza di appello e di quella di legittimità), oltre ad un giudizio dinanzi al TAR e al Consiglio di Stato. Tutti giudizi conclusi in termini analoghi.

In ogni caso, la norma affida al giudice del merito un'ampia discrezionalità nella determinazione delle suddette condizioni oggettive, nonché dell'importo della sanzione, non sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti della violazione di legge, ai sensi del n. 3 e ai sensi del riformulato n. 5 dell'art. 360, comma 1, cod. proc. civ.

15. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato.

16. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.

17. Alla condanna del soccombente nelle spese processuali deve seguire quella al pagamento da parte sua, in favore della controparte vittoriosa, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art.96, terzo comma, cod. proc. civ. (norma applicabile al presente procedimento, che ha avuto inizio, in primo grado, nell'anno 2019), il cui importo può essere quantificato in Euro 3.500,00. Ciò, in ragione della circostanza che le doglianze proposte, tutte come si è visto, manifestamente infondate, infrangendosi su orientamenti nomofilattici consolidati da molto tempo, si sono tradotte oggettivamente in un uso abusivo del mezzo di impugnazione, idoneo a determinare un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali, ponendosi in posizione incompatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l'accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art.6 CEDU) e, dall'altra, deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie, defatigatorie o pretestuose. Tale condotta, integrando gli estremi dell' "abuso del processo", si presta, dunque, ad essere sanzionata con la condanna del soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.

18. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Provincia controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15% nonché al pagamento dell'ulteriore importo di Euro 3.500,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'8 novembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2024.

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---